FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Vice Presidente vicario, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita i giorni 22 novembre 2007, 18 aprile 2008 e 16 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

667

(58) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELIO ROSSI (allenatore SS Lazio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' SS LAZIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 680/460pf06-07/SP/ma dell'8.10.2007).

1) Il deferimento

Con provvedimento del 8.10.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Delio Rossi, allenatore della Soc. Lazio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, nonché la Soc. Lazio per violazione dell'art. 2, comma 4, CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 2), per responsabilità oggettiva in ordine all'addebito contestato al proprio tesserato.

A fondamento di tale deferimento la Procura federale ha posto le risultanze dell'attività svolta dall'Ufficio indagini (riportate nella relazione in data 17.4.2007, con i relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 401/1989, della intercettazione telefonica del 17.4.2006, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 14908/06N.

Secondo la Procura federale, nel corso della telefonata, il Rossi avrebbe sollecitato il Presidente Claudio Lotito a effettuare pressioni sulla dirigenza della Soc. Lecce al fine di ottenerne un atteggiamento remissivo in occasione della gara di campionato da disputarsi qualche tempo dopo. In particolare, la Procura federale ritiene che la condotta istigatrice del Rossi – peraltro non accolta dal Lotito – abbia concretizzato non l'ipotesi dell'illecito sportivo previsto dall'allora vigente art. 6 CGS, neppure sotto forma di tentativo, bensì quella dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 1, comma 1, CGS, dal momento che avrebbe assunto"una sufficiente esteriorizzazione".

2) Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive.

In quelle presentate dal Rossi, innanzitutto, in via preliminare, si eccepisce l'inutilizzabilità della conversazione telefonica, in quanto acquisita in un procedimento diverso da quello nell'ambito del quale è stata disposta; in secondo luogo, nel merito, si rileva che l'illegittima pubblicazione su un quotidiano della telefonata avrebbe prodotto una ingiustificata intrusione nella sfera privata del Rossi, tale da non consentire l'integrazione dell'ipotesi sanzionata dall'art. 1 del CGS; che le riflessioni espresse in una conversazione personale non assumerebbero il requisito della esteriorizzazione; che le frasi del Rossi

sarebbero state riferite al mercato, come si evincerebbe dall'ascolto dell'intera telefonata (e non solo del passaggio riportato dalla Procura federale). In via istruttoria si chiede l'acquisizione del testo integrale della telefonata e l'audizione dei dirigenti della Soc. Lazio e della Soc. Lecce in ordine alla ricostruzione della trattativa per l'acquisto di un calciatore da parte delle Soc. Lazio.

In quelle presentate dalla Soc. Lazio si eccepisce l'inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica, sia perché acquisita illegittimamente, sia perché in violazione del diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, e si osserva che non vi sarebbe stata alcuna istigazione in quanto priva del carattere della concretezza e della serietà; che, comunque, le riflessioni intime scambiate con altre persone, anche se "azzardate", non possono assumere rilevanza disciplinare, ove non escano al di fuori della sfera personale; che l'interpretazione delle affermazioni del Rossi fornita dalla Procura federale non corrisponderebbe alla realtà, in quanto non contestualizzata all'interno di un lungo colloquio avente ad oggetto le trattative di mercato della Soc. Lazio e, in particolare, l'acquisto di un calciatore della Soc. Lecce; e, infine, che non vi sarebbe responsabilità oggettiva della Soc. Lazio, in quanto il comportamento del tesserato sarebbe rimasto all'interno della sfera giuridica e organizzativa di questa. In via istruttoria si chiede l'audizione di tesserati in ordine alla ricostruzione della trattativa per l'acquisto di un calciatore delle Soc. Lazio.

Sia il Rossi sia la Soc. Lazio concludono chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

3) Il dibattimento

Alla riunione del 22.11.2007, in parziale accoglimento dell'istanza formulata dai deferiti, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"In ordine alle eccezioni preliminari e alle richieste istruttorie proposte dai deferiti, la Commissione disciplinare nazionale osserva quanto segue.

A) Con riferimento all'eccezione di inutilizzabilità della intercettazione della conversazione telefonica intercorsa tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006, eseguita nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Roma, si rileva che, secondo l'orientamento consolidato degli Organi della giustizia sportiva, ai fini dell'acquisizione e dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e/o delle loro trascrizioni, è sufficiente la provenienza delle stesse dalla Autorità giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità dell'art. 268 c.p.p.

Nel caso di specie, nessuna limitazione all'utilizzo di un simile materiale processuale può derivare né dal disposto dell'art. 270 c.p.p., in quanto siffatta limitazione opera soltanto nell'ambito del processo penale ai sensi del relativo codice di rito, non essendo invece preclusa la utilizzazione di trascrizioni, legittimamente acquisite, in procedimenti diversi da quello penale stesso, come è appunto quello disciplinare (trattasi di interpretazione già da tempo condivisa anche dal Garante per la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 27.6.2001, in Bollettino n. 21/2001, p. 18); né dalla circostanza che l'intercettazione avrebbe potuto essere espunta dal processo in quanto non attinente; né dalla circostanza che la sua pubblicazione sugli organi di stampa sarebbe avvenuta in modo illecito.

In particolare, nella fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e 24 e 27 (ed eventualmente anche 21) del d.lgs. n. 196/2003: tale articolato normativo realizza una evidente disciplina di settore, configurando una regola di carattere speciale che – per quanto qui rileva – legittima gli organi della disciplina sportiva a richiedere (e, conseguentemente, a utilizzare) copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

Ne consegue che la previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali in ambito penale, dall'art. 270 c.p.p. trova deroga ampliativa proprio in forza del principio – contenuto in fonte legislativa di pari rango - secondo cui "il trattamento di dati giudiziari da

parte di privati o di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge", quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989.

B) Con riferimento alle richieste istruttorie, tenuto conto che, secondo la prospettazione difensiva, la conversazione tra il Lotito e il Rossi del 17.4.2006 si sarebbe articolata in più telefonate successive, il cui esame deve essere compiuto in un unico contesto ai fini di una più completa valutazione del significato delle affermazioni riferite al Rossi, rilevato che la Procura federale non si è opposta a tali richieste, si ritiene utile l'acquisizione delle conversazioni telefoniche in data 16.4.2006, ove esistenti;

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale

- 1) rigetta le eccezioni preliminari proposte dai deferiti in ordine alla inutilizzabilità della intercettazione della conversazione telefonica intercorsa tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006;
- 2) dispone l'acquisizione di tutte le conversazioni telefoniche intercorse tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006, mandando alla Procura federale per i conseguenti adempimenti;
- 3) sospende il presente procedimento."

A seguito della trasmissione da parte della Procura federale del testo integrale della conversazione telefonica del 17.4.2006, la Commissione ha convocato nuovamente le parti.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione della squalifica per 8 (otto) giornate di gara per il Rossi e a quella della ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Lazio.

Sono comparsi altresì il Rossi e il Presidente della Soc. Lazio, i quali hanno ribadito la propria versione dei fatti, respingendo ogni addebito, nonché i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate, formulando altresì istanza di ascolto in contraddittorio del contenuto della conversazione telefonica.

Al termine della discussione, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"In ordine alla richiesta formulata in sede di discussione dalla difesa degli incolpati, la Commissione disciplinare nazionale, rilevato che non si ravvisa la necessità dell'ascolto in contraddittorio della conversazione telefonica del 17.4.2006, non essendovi contestazione sulla intelligibilità del contenuto della stessa,

P.Q.M.

Rigetta l'istanza".

Concluso il dibattimento, la Commissione si è riunita in camera di consiglio.

4) I motivi della decisione

La Commissione rileva che, nel corso di una conversazione telefonica del 17.4.2006 - che la Commissione ha ascoltato integralmente - ad un certo punto, il Rossi si è rivolto al Presidente Lotito dicendogli "dobbiamo intavolare le trattative con il Lecce perché abbiamo bisogno che vengano abbastanza ammorbiditi qua a giocare" e perché, considerato che sono una buona squadra e che, ove decidano di giocare, possono creare problemi, "se vedono che possono fare degli affari ... non dovrebbero venire col dente avvelenato".

Dal punto di vista logico interpretativo, tali affermazioni erano dirette a invocare un atteggiamento di minore aggressività sportiva del Lecce in occasione dell'imminente svolgimento della gara di campionato del 30.4.2007. Esse, dunque, lungi dal concretizzare un tentativo di illecito sportivo previsto dall'art. 6 CGS vigente all'epoca dei fatti (ora art. 7), non essendo idonee a produrre un danno o un pericolo per gli interessi protetti da quella disposizione (come peraltro riconosciuto dalla stessa Procura federale), integrano la

violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Le spiegazioni fornite dal Rossi e dal Lotito non trovano riscontro né nel senso letterale della trascrizione, né in quello delle parole utilizzate e della logica comune. È vero, infatti, che la conversazione ha avuto ad oggetto quasi esclusivamente le strategie di mercato della Soc. Lazio e, in particolare, il possibile acquisto di un calciatore della Soc. Lecce, ma è altrettanto vero che le affermazioni del Rossi, per quanto circoscritte, isolate e superficiali, risultano comunque essere il risultato di un atteggiamento non consono ai doveri di correttezza che devono informare il comportamento dei tesserati.

Sanzioni eque, tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Ai fini della loro quantificazione, occorre considerare, per un verso, che la conversazione era di natura personale e non avrebbe avuto alcuna rilevanza esterna ove essa fosse stata espunta – come sarebbe stato opportuno – dal procedimento penale in corso, in quanto non attinente, e ove essa non fosse stata pubblicata – come avrebbe dovuto – su un quotidiano, in quanto coperta da segreto istruttorio, e, per l'altro, che alle affermazioni del Rossi non può attribuirsi particolare rilievo, visto che non vi era un effettivo interesse della Società Lazio a un trattamento di favore, tenuto conto che, in quel momento, la situazione di classifica rendeva molto probabile il raggiungimento dell'obiettivo del piazzamento Uefa perseguito dalla stessa Società.

Alla responsabilità del Rossi segue quella oggettiva della Soc. Lazio per il comportamento tenuto dal proprio tesserato.

5) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Delio Rossi la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate ufficiali di gara e alla Soc. SS Lazio SpA quella dell'ammenda di €10.000,00 (diecimila/00).

^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 16 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:

(219) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato e legale rappresentante Calcio Catania SpA) PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 1 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 12 COMMA 1 CGS, E DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA SPA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 1 CGS (nota n. 3276/664pf07-08/SP/ma del 4.3.2008).

1. Il deferimento

Con provvedimento del 4 marzo 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: il Signor Pietro Lo Monaco, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società per azioni "Calcio Catania", per rispondere a seguito di comportamenti non regolamentari, della violazione di cui all'art. 10, comma 1, CGS

vigente all'epoca dei fatti, ed oggi trasfuso nell'art. 12 comma 1 del vigente CGS e di conseguenza la società per azioni "Catania Calcio" per responsabilità diretta a causa dei fatti ascrivibili al Signor Pietro Lo Monaco, ai sensi dell'art. 2 comma 4 vigente all'epoca dei fatti, trasfuso nell'art. 4 comma 1 del vigente CGS.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Pietro Lo Monaco ed il Calcio Catania SpA facevano pervenire una memoria difensiva congiunta.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzionedell'inibizione di 1 mese e dell'ammenda per il Calcio Catania SpA di € 10.000,00. E' comparso altresì il difensore del Signor Pietro Lo Monaco e del Calcio Catania SpA, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti, o in via subordinata dell'applicazione delle sanzioni minime previste dal CGS.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: i fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale riguardano la presunta concessione ad alcuni gruppi organizzati di tifosi etnei di abbonamenti per lo stadio. Le tessere, valide per la stagione 2006/2007 del campionato Italiano di Calcio di Serie A, permettevano infatti ad alcuni gruppi organizzati di entrare gratuitamente all'interno dello Stadio Comunale di Catania "Cibali – Angelo Massimino", così come confermato dal Signor Pietro Lo Monaco, amministratore delegato e legale rappresentante del Catania Calcio SpA.

A seguito di un accurato esame delle prove prodotte dalla procura federale, delle memorie difensive depositate dai deferiti, ed all'esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare che, il comportamento posto in essere da parte dal Signor Pietro Lo Monaco risulta essere contrario a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell' art. 12 comma 1 del vigente CGS; di conseguenza è configurabile una responsabilità diretta a carico del Calcio Catania SpA, per violazione dell'articolo 2 comma 4 del CGS vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 del CGS.

5. il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Pietro Lo Monaco la sanzione dell'inibizione sino al 22 giugno 2008 ed al Calcio Catania SpA la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Luca Senatori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 16 maggio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(300) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD UNION '91 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA UNION 91-TORVISCOSA DEL 27.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Friuli VG - C.U. n. 59 del 2.5.2008 – Campionato di Eccellenza).

La società Union 91 con ricorso trasmesso a mezzo telefax il 9 maggio 2008 impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Friuli Venezia Giulia pubblicata sul C. U. n. 59 del 2 maggio 2008, che aveva respinto il reclamo della stessa Union 91

avverso la regolarità della gara Union 91-Torviscosa del 27 aprile 2008 Campionato Eccellenza.

Le norme sulla abbreviazione dei termini disposte dalla Presidenza Federale in relazione all'art. 33 comma 11 C.G.S., pubblicate sul C.U. n. 67/A del 25 febbraio 2008, prevedono che il ricorso come quello in oggetto deve essere trasmesso alla Commissione Disciplinare Nazionale via telefax entro il giorno successivo di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

E' di tutta evidenza che la norma non è stata rispettata dalla ricorrente, che avrebbe dovuto inoltrare il ricorso entro venerdì 3 maggio 2008, con conseguente tardività dello stesso

La tesi della ricorrente, che la normativa sulla abbreviazione dei termini non sarebbe applicabile alle ipotesi di impugnazione proposte ai sensi dell'art. 46 comma 4 CGS, non è fondata, rientrando nella competenza di questa Commissione anche i ricorsi avverso le decisioni delle CD Territoriali assunte ai sensi dell'art. 46 comma 3 CGS, con consequente applicabilità della normativa di cui sopra.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa addebitata in conto.

(303) - RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. CALDARI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FARESINA-CALDARI DEL 24.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 47 del 13.3.2008 - Campionato di 2[^] Categoria).

La Commissione Disciplinare Territoriale Abruzzo, con decisione pubblicata il 13 marzo 2008, dichiarava inammissibile per difetto di sottoscrizione il reclamo della Polisportiva Caldari Calcio avverso la regolarità della gara Varesina–Caldari del 24 febbraio 2008 Campionato 2^ Categoria.

Su tale reclamo risultavano difatti opposti il timbro della reclamante, l'indicazione di cognome e nome del presidente, ma non la firma di quest'ultimo.

Propone ricorso la Società Caldari (presentato inopinatamente alla Corte di Giustizia Federale in data 20 marzo 2008 e rimesso a questa Commissione il 12 maggio 2008 protocollo n. 5118.9 AM/ri), deducendo che l'autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di esistenza giuridica dell'atto allorquando dal suo contesto appare certo l'autore.

Per cui la C.D.T. avrebbe dovuto esaminare il merito del reclamo, che sarebbe stato suscettibile di accoglimento in quanto la società antagonista aveva utilizzato nella gara in oggetto quale assistente dell'arbitro una persona non tesserata.

Il ricorso è infondato.

La mancata sottoscrizione del reclamo alla CD Territoriale, che non è contestata, comporta il vizio di inammissibilità del reclamo stesso che si ricava dal comma 5 art. 33 CGS e che è di per sé insanabile e che, comunque, l'attuale ricorrente non ha chiesto di sanare prima della decisione impugnata, che dev'essere pertanto confermata.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

(301) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD NUOVA SANTANTONESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NUOVA SANTANTONESE-ATLETICO PEDARA DEL 3.5.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 51 del 7.5.2008 – Campionato di 2[^] Categoria).

La società Santantonese impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 51 dell'8 maggio 2008, che aveva accolto il reclamo della società Atletico Pedara avverso la regolarità della gara Nuova Santantonese – Atletico Pedara del 3 maggio 2008 Play Off Seconda Categoria, infliggendo alla società ricorrente la perdita della gara in quanto alla stessa aveva partecipato il calciatore Fichera Giuseppe in corso di squalifica.

La ricorrente deduce che il reclamo della società Atletico Pedara doveva essere dichiarato inammissibile e improcedibile per inosservanza delle disposizioni di cui al C.U. n. 68/A del 28.02.2008 relative alla abbreviazione dei termini per l'inoltro dei reclami dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale in ottemperanza all'art. 33 comma 11 C.G.S.

Secondo la ricorrente, la società Atletico Pedara, trasmesso il reclamo a mezzo telefax presso il Comitato Regionale Sicilia in data 4 maggio 2008, ovvero il giorno successivo alla gara disputata il 3 maggio 2008, aveva inviato copia del reclamo alla società ricorrente per lettera raccomandata avviso ricevimento il giorno 5 maggio 2008, così violando la richiamata normativa sulla abbreviazione dei termini.

Sostiene altresì la ricorrente che la Commissione Disciplinare Territoriale avrebbe dovuto comunque respingere il reclamo, perché il calciatore Fichera Giuseppe, sanzionato con la squalifica per una gara per recidività in ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato, doveva scontare la squalifica nella stagione sportiva successiva, avendo così titolo di partecipare alla gara di play off, che era stata reclamata giusto l'art. 14 comma 12 CGS.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi della normativa sulla abbreviazione dei termini procedurali, pubblicata sul C.U. n. 68/A del 25 febbraio 2008, i reclami alla Commissione Disciplinare territoriale devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte.

Nel caso in esame risulta che la società Pedara non ha rispettato la contestualità dell'invio di copia del reclamo alla società Santantonese, atteso che tale copia è stata inviata alla controinteressata il giorno 5 maggio 2008 e per di più a mezzo di lettera raccomandata, non prevista dalla normativa sopra richiamata.

Il reclamo doveva essere pertanto dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che la Società Santantonese si era costituita con memoria, con la quale, peraltro, l'inammissibilità era stata eccepita.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altro motivo di ricorso.

accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e, per l'effetto, ripristina il risultato di 0 – 0 conseguito sul campo della gara Nuova Santantonese – Atletico Pedara del 3 maggio 2008 Campionato 2° Categoria Play Off.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

Il Presidente della C.D.N. avv. Sergio Artico

"

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete